Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 30 giugno — Numero 153

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, *che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare la tariffa generale dei dazi doganali, in maniera rispondente alle mutate condizioni economiche del paese, e di modificare altresì le disposizioni preliminari alla tariffa stessa, nonchè quelle sulle tare e sul diritto di statistica.

Sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, di concerto coi ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa tariffa generale dei dazi doganali (allegato *A*) firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, da applicare alle merci dei paesi con cui non sono in vigore convenzioni le quali accordino un altro trattamento daziario.

Sono pure approvate le disposizioni preliminari, relative alla tariffa predetta.

Art. 2.

I dazi d'entrata stabiliti nell'annessa tariffa per le merci in essa specificate, saranno riscossi con l'aumento risultante dall'applicazione dei coefficienti di

maggiorazione, rispettivamente fissati dalla tariffa stessa, e che indicano la cifra per la quale deve essere moltiplicato l'ammontare del dazio, per determinare la misura dell'aumento.

Il Governo del Re è autorizzato, con suo decreto, da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge, a modificare i coefficienti di maggiorazione, quando ciò sia richiesto dalle mutate condizioni della produzione e dei traffici internazionali.

Art. 3

Restano in vigore, per la durata in ciascuno di essi indicata, il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 740, concernente la temporanea abolizione del dazio sul frumento e il R. decreto-legge 3 aprile 1921, n. 430, relativo alla temporanea esenzione da dazio della carta da giornali.

Restano altresì in vigore la disposizione dell'art. 6 lettera *b*), e quella dell'art. 11 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvate con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577.

Art. 4.

Il trattamento dello zucchero, stabilito dall'annessa tariffa, s'intende fissato per la campagna saccarifera 1921-1922. Per le campagne successive il Governo del Re è autorizzato a variare tale trattamento per metterlo in relazione con gli eventuali mutamenti delle condizioni della produzione.

Art. 5.

Sono approvati gli allegati *B* e *C*, firmati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, coi quali sono modificati, in relazione alla nuova tariffa dei dazi doganali, il testo unico delle disposizioni sulle tare approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577, e le disposizioni sul diritto di statistica, approvate con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1289, e successivamente modificate con l'allegato *C* al R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2165.

Art. 6.

È data facoltà al Governo del Re di pubblicare il repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali annessa al presente decreto ed introdurvi le modificazioni che in seguito risultassero necessarie.

I relativi decreti Reali saranno presentati al Parlamento, per l'approvazione.

Art. 7.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, sarà introdotto apposito capitolo per provvedere alla spesa occorrente per l'applicazione della nuova tariffa doganale.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — SFORZA — FACTA — BONOMI — MICHELI — LABRIOLA.

Visto, *il guardasigilli:* FERA.

La tariffa (allegato A) verrà pubblicata in un prossimo numero della Gazzetta.

Allegato B.

Disposizioni sulle tare.

Nelle disposizioni sulle tare sono introdotte le seguenti modificazioni:

1. All'art. 1 è sostituito il seguente:

I dazi doganali di importazione, salvo le eccezioni stabilite dalla tariffa, si riscuotono:

1. Sul peso lordo, per le merci soggette a dazio non superiore a L. 30 il quintale, esclusi gli olî minerali, previsti al successivo n. 2 *a*.

2. Sul peso netto legale:

a) per gli olî minerali, soggetti a dazio superiore a L. 20 il quintale;

b) per il caffè;

c) per i filati e le materie trafilate, avvolti su rocchetti di legno o soggetti a dazio superiore a L. 30 il quintale;

d) per le altre merci, soggette a dazio superiore a L. 30 fino a L. 50 il quintale.

3. Sul peso netto, reale, per le merci non specificate sotto il n. 2, soggette a dazio superiore a L. 50 il quintale.

Il dazio che determina la tassazione a peso lordo, a peso netto legale o a peso netto reale è quello di base. A tale effetto non si tiene conto dell'aumento portato dal coefficiente di maggiorazione.

I dazi doganali di uscita si riscuotono sul peso lordo.

2. All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

La dogana può consentire, su richiesta dell'importatore, che le merci sottoposte al dazio sul peso netto reale siano tassate a peso netto legale, semprechè, a giudizio di essa, ciò non determini un minore importo di dazio.

3. Al comma *a*) dell'art. 11 e al primo comma dell'art. 13 dopo le parole: « o a numero » sono aggiunte le seguenti: « o sul valore ».

4. Ai comma *c*), *d*), *f*) dell'art. 11 sono sostituiti i seguenti:

c) le scatole, le boccette e i recipienti simili, contenenti lucidi e creme, per calzature e per cuojami, e i recipienti di capacità inferiori a un litro contenenti inchiostro d'ogni altra sorta;

d) i cartoni, i cartoncini, le carte, le tavolette sui quali siano cucite o altrimenti fissate merci di qualsiasi specie tassate a peso, esclusi i fiori finti, le piume da ornamento, le merci considerate nella categoria XV della tariffa, gli oggetti cuciti di seta e gli oggetti di metallo prezioso;

f) i tubetti e le vescichette, di metallo com , i piattini e le conchiglie, nei quali siano contenuti o sui quali siano applicati colori o altre sostanze in pasta o liquide.

5. La tabella delle tare legali è sostituita dalla seguente:

Qualità delle merci	RECIPIENTI	Tara in kg. per ogni quintale di peso lordo
Olî minerali soggetti a dazio superiore a L. 20 il quintale	Barili, caratelli e cilindri, di lamiera di ferro e barili o caratelli, di legno, cerchiati di ferro	15.—
	Casse di legno contenenti ciascuna due recipienti di latta	9.50
	Recipienti di latta .	2.50
	Damigiane (*a*) o altri simili recipienti .	8.—
Caffè (*b*)	Sacchi semplici . .	1.—
	Sacchi doppi .	1.50
	Fardi . . .	4.—
Filati e materie trafilate, soggetti a dazio superiore a L. 30 il quintale	Rocchetti di legno (*c*)	15.—
Lastre di vetro o di cristallo .	Casse . .	15.
	Gabbie (*d*) . .	10.—
Lavori di vetro o di cristallo . . .	Casse e botti	20.—
	Ceste d'origine e gabbie (*d*)	12.—
Terraglie e porcellane	Casse e botti	20.—
	Gabbie (*d*)	12.—
	Casse, botti, barili, zangole, bigoncie o mastelli di legno	8.—
	Gabbie (*d*) ceste, coffe, sporte o sportini	5.—
Altre merci	Colli totalmente fasciati di stuoia o di tela, anche incerata o incatramata, o di stuoia e tela:	
	cerchiati in ferro	5.—
	non cerchiati in ferro	4.—

a) la tara legale per gli olî minerali in damigiane riposte entro ceste di vimini, ma separabili da queste, si detrae dal peso lordo delle damigiane dopo tolte le ceste;

b) le tare legali stabilite per il caffè sono applicabili solo nei casi in cui la detta merce sia presentata allo sdoganamento negli stessi recipienti coi quali è giunta direttamente dall'estero. Negli altri casi il caffè si dazia a peso lordo anche se contenuto in sacchi o in fardi;

c) il peso netto legale dei filati e delle materie trafilate, avvolti su rocchetti di legno, si determina detraendo la tara legale dal peso della merce coi soli rocchetti;

d) si considerano come gabbie i recipienti fatti con tavole od assicelle di legno, i quali presentano, anche in una sola faccia, uno o più interstizi superiori a 15 millimetri, purchè la somma degli interstizi non superi in nessuna faccia, l'area occupata dalle assicelle. I recipienti a forma di gabbia che presentino, anche in una sola faccia, interstizi, la somma dei quali superi l'area occupata dalle assicelle, sono esclusi dal beneficio di qualsiasi tara.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
ALESSIO.

Allegato C.

Diritto di statistica.

Le disposizioni sul diritto di statistica sono modificate come segue:

1. Al secondo comma dell'art. 1 è sostituito il seguente:

Il detto diritto viene riscosso nella misura fissa di L. 0,20:

a) per ogni tonnellata di peso lordo sulle merci considerate sotto le seguenti voci e sottovoci della tariffa generale dei dazi doganali: 81 - 105 — *a*) 113 - 114 - 122 - 123 - 125 — *c*) 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 283 - 284 - 285 - 288 - 289 - 297 — *a*) 301 - 303 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 553 — *a*) 554 — *a*) 554 *b* - 2 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 574 — *a*) 579 — *a*) 586 - 592 - 593 - 601 - 603 — *a* — *b*) 604 — *a* - 1 — *a* - 2 - 605 - 606 - 609 - 631 - 632 — *a*) 633 - 640 - 647 - 679 — *f*) 680 — *f* 681 - 682 - 692 — *h*) 692 — *i*) 701 - 715 - 716 - 791 - 792 — *a* 1 - 848 — *f* 926-932;

b) per ogni capo di bestiame considerato sotto i numeri dall'1 all'11 compresi della detta tariffa;

c) per ciascuno dei veicoli considerati sotto i numeri 517 - 518 - 519 - 525 - 526;

d) per ogni tonnellata di sacchi, botti, barili, casse, cestoni e altri simili recipienti vuoti, qualunque ne sia la classificazione doganale;

e) per ogni quintale di peso lordo su tutte le altre merci.

Al comma *i*) dell'art. 2 è sostituito il seguente:

i) aeroplani, idrovolanti, palloni e galleggianti, considerati sotto i numeri da 536 a 542 compresi nella tariffa dei dazi doganali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
ALESSIO.

Regio decreto-legge 9 luglio 1921, n. 807, *che detta norme transitorie per la promozione a consigliere e ragioniere capo nell'Amministrazione coloniale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2325;

Ritenuta la necessità di stabilire norme transitorie per l'avanzamento nella carriera dei funzionari dell'Amministrazione coloniale che al 1° dicembre 1919, avevano il grado di primo segretario o di primo ragioniere;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le promozioni che eventualmente si dovessero fare ai posti di consigliere e di ragioniere capo nell'Amministrazione coloniale entro i primi tre anni, decorrere dal 1° dicembre 1919, saranno effettuate mediante concorsi per titoli ai sensi dell'art. 52 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, fra i primi segretari e primi ragionieri che erano in possesso di titolo e grado al momento dell'attuazione del citato Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì [illegible] giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 15 giugno 1921, n. 808, *che reca norme circa l'applicazione dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 464, concernente il trattamento di pensione agli ufficiali della riserva.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 23 ottobre 1919, n. 1970, e 18 novembre 1920, n. 1626;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 464;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 464, deve intendersi in correlazione al Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e cioè nel senso che le disposizioni del decreto stesso sono estese a tutti gli ufficiali contemplati dalla legge predetta (ed alle rispettive famiglie) i quali, richiamati per la guerra, non erano stati, al 1° ottobre 1919, ricollocati ancora in congedo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 12 maggio 1921, n. 776 *che determina il limite massimo del reddito di lavoro dell'operaio per il computo delle indennità agli effetti della legge sull'assicurazione contro gli infortuni.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Vista la legge 20 marzo 1921, n. 296, con la quale, tra l'altro, viene elevato a L. 6000 il limite della mercede assicurabile agli effetti dell'assicurazione infortuni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno di concerto col ministro pel lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 agosto 1917 (B. L. I., n. 363) sono modificati come in appresso:

Nell'art. 2, al 1° capoverso, sostituire alla somma di « 3600 corone » quella di « 6000 lire »; al 2° capoverso sostituire ai limiti di 1200 e di 600 corone quelli di 2000 e di 1000 lire.

Nell'art. 3, al n. 1 sostituire all'importo di 100 corone quello di 250 lire.

Nell'art. 4, sostituire all'importo di 3600 corone quello di 6000 lire.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.